



**LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA**

Via Paolo Boselli 2/1 - 17100 Savona
Numero Unico LND Liguria: 010995151

Pec: dplnd.savona@pec.it

E-mail: dplnd.savona@figc.it – del.savona.segreteria@lnd.it

E-mail Giudice Sportivo: del.savona.giudice@lnd.it

E-mail Settore Giovanile e Scolastico: del.savona.sgs@lnd.it

E-mail Campi / Programma gare: dpsavona.campisportivi@lnd.it

Pronto A.I.A. Sezione Savona: 3248907049 – Sezione Albenga: 3397111201

Sito internet: <https://liguria.lnd.it/>

STAGIONE SPORTIVA 2023 / 2024

COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 30/11/2023

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

MESSAGGIO PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DISABILITA'

Si riporta, a seguire, uno stralcio della comunicazione pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti in data odierna:

Con riferimento all'oggetto, si informa che la Lega Nazionale Dilettanti ha aderito alla Giornata Internazionale disabilità che ricorrerà il 3 dicembre 2023.

A tale riguardo, vorranno, cortesemente, i Comitati, Dipartimenti e Divisione Calcio a Cinque in indirizzo, invitare le rispettive Società a svolgere idonea attività divulgativa e a voler trasmettere con l'ausilio di uno speaker e/o di un impianto audio all'interno degli impianti sportivi – laddove possibile – i contenuti messaggio di seguito riportato in occasione di tutte le gare in programma nelle giornate dal 1° al 3 dicembre e, se previsti, nei posticipi programmati per lunedì 4 dicembre 2023:

“La Lega Nazionale Dilettanti e le Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC celebrano insieme la Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità del 3 dicembre!”

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette:

- Comunicati Ufficiali dal n. 206 al n. 215 della L.N.D. Stagione Sportiva 2023/2024.

COMUNICAZIONI DEL S.G.S.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

BENEMERENZE LEGA NAZIONALE DILETTANTI E SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Lo scorso 25 novembre 2023, presso l'Hotel "Holiday Inn Rome EUR Parco dei Medici" di Roma si è tenuta la cerimonia di premiazione delle Benemerenze Sportive della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico.

Per la nostra regione sono stati insigniti del riconoscimento:

- Società S.C.D. LIGORNA 1922 – Lega Nazionale Dilettanti;
- Società A.S.D. C.E.P. – Lega Nazionale Dilettanti;
- Dirigente Federale FERRANDO Giuseppe – Lega Nazionale Dilettanti;
- Dirigente di Società CHIARELLI Achille – Lega Nazionale Dilettanti;
- Dirigente di Società MANCINELLI Tullio – Lega Nazionale Dilettanti;
- Dirigente di Società REGE CAMBRIN Euro – Lega Nazionale Dilettanti;
- Dirigente di Società ROBUSTELLI Lucio – Lega Nazionale Dilettanti;
- Dirigente di Società CODICE Francesco – Settore Giovanile e Scolastico.

MODIFICHE ARTICOLI NORME ORGANIZZATIVE INTERNE ALLA F.I.G.C.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si riporta il C.U. 209 L.N.D. ed il relativo allegato C.U. 128/A F.I.G.C. inerente la modifica degli Artt. 95, 109, 117bis delle N.O.I.F. e del punto 1, lett. a) e b) dei Comunicati Ufficiali nn. 233/A e 234/A F.I.G.C. del 28 giugno 2023.

Nell'invitare le Società a prendere buona nota del Comunicato Ufficiale sopra richiamato, si ritiene opportuno riportarne lo stralcio:

Art. 95

Norme generali su trasferimento e sulle cessioni di contratto

2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tesserava per società professionistica ed il calciatore/calciatrice giovane di serie e "apprendista prof" sono soggetti alla medesima disposizione.

Nella stessa stagione sportiva, il calciatore/calciatrice "giovane dilettante" e "non professionista" che ha sottoscritto almeno un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato o coloro che siano decaduti/e dal tesseramento ai sensi dell'art. 109, possono tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, e sono utilizzabili, per un massimo di tre società.

È fatto salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1 bis, delle N.O.I.F.

NORMA TRANSITORIA:

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2024.

Art. 109

Decadenza dal tesseramento per inattività del calciatore

1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, **che non ha sottoscritto un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato e che, tesserato/a, non sia stato inserito nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive** nella stagione sportiva, per motivi a lui/lei non imputabili, **ad esclusione in ogni caso dei mancati inserimenti in distinta dovuti a infortunio e/o malattia**, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.

2. La richiesta di decadenza dal tesseramento deve essere formulata, **entro il 28 febbraio per il calciatore/calciatrice “non professionista” ed entro il 30 aprile per il calciatore/calciatrice “giovane dilettante”**, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, La ricevuta della raccomandata o della posta elettronica certificata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato.

3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, **inviando PEC** alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e, per conoscenza, **lettera raccomandata con avviso di ricevimento** al calciatore/calciatrice

5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore/calciatrice e la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente provvede a dichiarare d'autorità la decadenza dal tesseramento dello/a stesso/a **entro 7 giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 3.**

6. Nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, valutati i motivi addotti, **entro 15 giorni dal ricevimento dell'opposizione di cui al comma 3**, accoglie o respinge la richiesta di decadenza dal tesseramento dandone comunicazione alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data **di ricevimento** di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale – Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolari possono investire direttamente della richiesta di decadenza dal tesseramento e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti.

Norma Transitoria

Le modifiche al presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 2024.

Art. 117 bis

Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, “giovani dilettanti”, “giovani di serie” e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”

3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, il calciatore/calciatrice non professionista, “giovane dilettante”, “giovane di serie” e i “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” possono tesserarsi per altra Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti dalla FIGC, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale deve essere depositata **dalla società o dal calciatore/calciatrice** presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, **entro 5 giorni** dalla data di sottoscrizione **o nel diverso termine previsto dall'Accordo Collettivo.**

4. I calciatori/calciatrici tesserati come “non professionisti”, “giovani dilettanti” ed i “giocatori/giocatrici” di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio.

NORMA TRANSITORIA

Il comma 4 entra in vigore dal 1° luglio 2024.

Per la stagione sportiva 2023/2024 i calciatori/calciatrici tesserati come “non professionisti”, “giovani dilettanti” ed i “giocatori/giocatrici” di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente fino al 5 Gennaio 2024.

COMUNICATO UFFICIALE N. 233/A del 28 Giugno 2023

(...)

1. Variazioni di tesseramento

a) Calciatori e calciatrici “giovani dilettanti”

Il tesseramento dei/delle calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo ~~e per rapporto contrattuale risolto ai sensi dell’art. 117 bis delle N.O.I.F.~~) può essere richiesto fino a venerdì 31 maggio 2024.

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori e calciatrici “non professionisti/e”

Il tesseramento di calciatori e calciatrici “non professionisti/e” (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo ~~e per rapporto contrattuale risolto ai sensi dell’art. 117 bis delle N.O.I.F.~~) può essere effettuato:

- da sabato 1° luglio 2023 a domenica 31 marzo 2024 (ore 19.00).

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

(...)

COMUNICATO UFFICIALE N. 234/A del 28 Giugno 2023

(...)

1. Variazioni di tesseramento

a) Giocatori e giocatrici “giovani dilettanti”

Il tesseramento dei/delle “giovani dilettanti” che intendono svolgere l’attività di Calcio a 5 (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo ~~e per rapporto contrattuale risolto ai sensi dell’art. 117 bis delle N.O.I.F.~~) può essere richiesto fino a venerdì 31 maggio 2024.

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Giocatori/giocatrici “non professionisti/e”

Il tesseramento di cui al presente punto (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo ~~e per rapporto contrattuale risolto ai sensi dell’art. 117 bis delle N.O.I.F.~~) può essere effettuato:

- da sabato 1° luglio 2023 a domenica 31 marzo 2024 (ore 19.00)

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

(...)

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO O DI APPRENDISTATO – ARTICOLO 117 Bis N.O.I.F.

- Preso atto dei disposti di cui all’art. 117 bis delle N.O.I.F. riguardante la *Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, “giovani dilettanti”, “giovani di serie” e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”;*

- Vista la documentazione pervenuta al Comitato Regionale Liguria a mezzo posta elettronica certificata riguardante le risoluzioni dei rapporti contrattuali tra: il calciatore Caputo Diego e la Società A.S.D. Pontelungo 1949;

si determina, ai sensi dell'Art. 117bis/1 la decadenza del tesseramento per i sotto indicati calciatori:

<u>Cognome</u>	<u>Nome</u>	<u>D. nascita</u>	<u>Matricola</u>	<u>Società di appartenenza</u>
CAPUTO	Diego	18.12.1993	4571620	A.S.D. PONTELUNGO 1949
RODRIGUEZ	Leandro Gaston	01.05.1987	1024026	VOLTRESE VULTUR SSDARL
ZANI	Agostino	24.10.1989	4414333	A.S.D. PRAESE 1945
ANDREAZZA	Filippo	02.01.2004	6799535	A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO

SVINCOLI CALCIATORI DILETTANTI

Il sotto indicato calciatore ha chiesto l'annullamento del tesseramento per inattività, con documentazione conforme a quanto previsto.

<u>Cognome</u>	<u>Nome</u>	<u>D. nascita</u>	<u>Matricola</u>	<u>Società di appartenenza</u>
ALBERTIN	Gianluca	11.10.2006	2.005.956	COLLI ORTONOVO
COLAVITA	Antonio	07.09.1996	5.124.779	FUTSAL CLUB GENOVA
COSTA	Filippo	06.07.2005	3.556.663	CEPARANA CALCIO
LIZZI	Simone	22.12.2000	5.332.030	MOLASSANA BOERO A.S.D.

ATTESTATI DI MATURITA' AGONISTICA

In data odierna in seguito a formale richiesta e relativa documentazione ai sensi dell'articolo 34/3 delle N.O.I.F./F.I.G.C. sono stati rilasciati i seguenti **attestati di maturità agonistica**:

ai calciatori **Giovani** della Società **A.S.D. CITTA' GIARDINO MARASSI**

- ANSALDO Simone nato il 29/02/2008 a Genova
- CAZZULLO Marco nato il 07/08/2008 a Genova

SALDO ISCRIZIONI CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Si ricorda che il prossimo **15 dicembre 2023 scade il termine per il pagamento del saldo delle iscrizioni** a tutti i campionati, ad eccezione dei Campionati di Terza Categoria, Serie "C/2" e "D" di Calcio a Cinque maschile e femminile e per i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 femminile e di Calcio a 5 femminile per i quali tale termine, si ricorda, è prorogato al 31 gennaio 2024.

Le società sono invitate a provvedere al versamento di quanto dovuto a mezzo bonifico bancario sul conto B.N.L. intestato a "F.I.G.C. - L.N.D. Comitato Regionale Liguria" **IBAN IT07R010050140000000008086**.

L'importo residuo da pagare potrà essere individuato sulla propria Area Società alla voce "Iscrizioni regionali e provinciali" selezionando l'opzione "Scadenziario documenti iscrizione".

Le società inadempienti andranno soggette, nel mese di gennaio, al prelievo coattivo previsto dalla normativa vigente.

TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Per quanto attiene ai termini ed alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le Società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D. per la stagione sportiva 2023/2024, si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 233/A della FIGC del 28.06.2023 (allegato al C.U. 444 L.N.D. del 28.06.2023) il cui All. A) riguarda **“Termini e Modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per l’invio delle liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i trasferimenti e cessioni di contratto fra Società del settore dilettantistico e fra queste e Società del settore professionistico, da valere per la stagione sportiva 2023/2024”**.

Il summenzionato Comunicato Ufficiale è reperibile al sotto indicato link:

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/11054-comunicato-ufficiale-n-444-cu-n-233-a-figc-termini-e-disposizioni-regolamentari-in-materia-di-tesseramento-societa-calcio-a-11-dilettantistiche-2023-2024/file>

COMMISSIONE MEDICO SPORTIVA L.N.D. – DIFFUSIONE QUESTIONARIO SU TUTELA MEDICA IN AMBITO DI CALCIO DILETTANTISTICO

Facendo seguito a quanto precedentemente pubblicato in relazione all’iniziativa in epigrafe, si comunica che la scadenza riguardante la compilazione del questionario predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti e finalizzato alla verifica del livello di conoscenza da parte delle Società della L.N.D. riguardo alla materia della tutela medica è stata ulteriormente prorogata al **30 novembre 2023**

Si ricorda che, per quanto attiene alle Società ricadenti sotto la giurisdizione del Comitato Regionale Liguria, il predetto questionario, che garantisce l’anonimato della Società compilatrice, è reperibile al link sotto indicato:

<https://forms.office.com/e/VNBF4UPzZe>

Si rinnova, pertanto, l’invito alle Società affiliate alla massima adesione all’iniziativa di cui trattasi.

ITALIA – SVIZZERA Femminile del 5 Dicembre 2023 a Parma Biglietti omaggio per le Società

Con riferimento quanto indicato, si informa che la FIGC ha previsto la distribuzione gratuita di biglietti per la gara Italia – Svizzera Femminile, valida per la UEFA Women’s Nations League, che verrà disputata a Parma il prossimo 5 dicembre 2023 alle ore 19:00, a tutte le Società interessate che potranno richiederne l’emissione utilizzando l’apposito modulo predisposto per l’inserimento dei dati delle persone a cui sono destinati i biglietti stessi.

A tale riguardo, in allegato al C.U. 38 del 23.11.2023 sono reperibili il “modulo di richiesta biglietti” e il “Comunicato” contenente tutte le informazioni e le procedure da seguire per la richiesta di cui

Settore Giovanile e Scolastico

CRITERI E REQUISITI PREVISTI NEL SISTEMA DI RICONOSCIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITA' DEI CLUB GIOVANILI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Costituzione e rinnovo: modalità e scadenze

Tutte le società che svolgono attività giovanile nella Federazione Italiana Giuoco Calcio, anche se in una sola delle categorie giovanili (Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi), devono presentare direttamente attraverso il censimento on line del Settore Giovanile, il Modulo di presentazione della Società (Allegato 2), da allegare alla domanda di partecipazione /iscrizione all'attività ufficiale locale, secondo le modalità di trasmissione previste, così determinate:

- ✓ Club di 2°,3°,4° livello: entro e non oltre il 31 ottobre 2023
- ✓ **Club di 1° livello:** **entro e non oltre il 31 dicembre 2023**

Il riconoscimento ufficiale del Livello di qualità del Club Giovanile della FIGC è rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico, d'intesa col Settore tecnico.

In particolare, al settore Giovanile e Scolastico Centrale compete il riconoscimento del 3° e 4° livello di Qualità del Club Giovanile, mentre al Coordinatore Federale Regionale SGS compete il riconoscimento del 1° e del 2° Livello di Qualità del Club giovanile.

Il Modulo Online non sostituisce, ma integra, il Modulo di Presentazione della società, documento formale sottoscritto dal Rappresentante Legale della Società.

Il link per accedere al Modulo Online è il seguente :

<https://portaleservizi.figc.it>

TUTTE LE INFORAZIONI LE TROVERETE NEL COMUNICATO N°9 FIGC-SGS -2023-2024 SISTEMA QUALITA' DEI CLUB GIOVANILI DEL 09/08/2023 LINK:
<https://www.figc.it/it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/cu-n9-sgs-sistema-di-qualit%C3%A0-dei-club-giovanili-2023-2024/>

Club Non Classificati

- Club che non rispettano i requisiti minimi previsti dalle Obbligatorietà dei tecnici. In caso di tale condizione, alle società non sarà possibile autorizzare l'organizzazione di propri Tornei Giovanili.
- Club che non hanno presentato il Modulo di Presentazione della Società (Censimento SGS).In tale condizione, alle Società non sarà possibile autorizzare l'organizzazione di propri tornei giovanili e non sarà consentita la partecipazione ai campionati regionali della successiva stagione sportiva.

Gli incontri di informazione dovranno essere pubblicati sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale e a seguire su quelli delle delegazioni Provinciali e Distrettuali territorialmente di competenza almeno una settimana prima del loro svolgimento a seguito della validazione del Coordinatore Federale Regionale SGS per il tramite del Delegato Regionale Attività di Base.

Si pubblica il 2° incontro di formazione della Società Oneglia Calcio:

MERCOLEDI' 6 DICEMBRE P.V. ORE 17:30

Campo di Pontedassio - Via Nazionale località Ruggie

Argomento: Sport e Disabilità

Relatore: Prof. Alessandro Cassini, responsabile provinciale SGS attività di base prov. Imperia.

Referti Arbitrali

Inoltre si ricorda a tutte le società che i referti arbitrali devono essere inviati alle proprie Delegazioni Provinciali e Distrettuali territorialmente di appartenenza (**non alla email: base.liguriasgs@figc.it**).

SVINCOLI CALCIATORI GIOVANI

Il sotto indicato calciatore ha chiesto l'annullamento del tesseramento per inattività prima dell'inizio dell'attività, con documentazione conforme a quanto previsto.

<u>Cognome</u>	<u>Nome</u>	<u>D. nascita</u>	<u>Matricola</u>	<u>Società di appartenenza</u>
FERRONI	Lorenzo	14.02.2011	3.377.122	GENOA CRICKET AND F.C.
GIANNETTO	Nicolò	02.06.2009	2.912.898	TARROS SARZANESE SRL

ANNULLAMENTO CARTA ASSICURATIVA F.I.G.C.

I genitori dei sotto indicati bambini, hanno chiesto l'annullamento della Carta Assicurativa F.I.G.C., presentando richiesta conforme alla normativa vigente:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Nato</u>	<u>Matricola</u>	<u>Società</u>
MUGLIARISI Giacomo	12.03.2015	3.886.669	QULIANO & VALLEGGIA
MASSONE Giorgio Adam	18.09.2016	3.946.993	GOLFOPARADISOPRC.A.

APPROVAZIONE TORNEI

Il Settore Giovanile Scolastico ha approvato i sotto indicati Tornei, per le cui modalità di svolgimento si rimanda alla relativa comunicazione di approvazione, da disputarsi secondo disposti di cui ai Protocolli FIGC attualmente in vigore:

TORNEI INTERNAZIONALI AUTORIZZATI

<u>Nome Torneo</u>	<u>Categoria</u>	<u>Società organizzatrice</u>	<u>Periodo</u>
2° RIVIERA KUP	Pulcini 2° Anno	ASD AREA CALCIO ANDORA	Dal 06.01.2024 al 07.01.2024

TORNEI NAZIONALI AUTORIZZATI

<u>Nome Torneo</u>	<u>Categoria</u>	<u>Società organizzatrice</u>	<u>Periodo</u>
TORNEO DELL'EPIFANIA	Primi Calci	USD LAVAGNESE 1919	Dal 06.01.2024 al 07.01.2024
BEFANA WOMEN CUP	Under 15 Fem	APD COLLI ORTONOVO	07.01.2024

Il Comitato Regionale ha approvato i sotto indicati Tornei, per le cui modalità di svolgimento si rimanda alla relativa comunicazione di approvazione, da disputarsi secondo disposti di cui ai Protocolli FIGC attualmente in vigore:

TORNEI REGIONALI AUTORIZZATI

<u>Nome Torneo</u>	<u>Categoria</u>	<u>Società organizzatrice</u>	<u>Periodo</u>
2° TORNEO DELLA BEFANINA	Pulcine	APD COLLI ORTONOVO	06.01.2024
CAMPIONI D'INVERNO	Pulcini 1° Anno	ASDC CEPARANA CALCIO	09.12.2023
CAMPIONI D'INVERNO	Primi Calci	ASDC CEPARANA CALCIO	10.12.2023
CAMPIONI D'INVERNO	Piccoli Amici	ASDC CEPARANA CALCIO	08.12.2023
WINTER CUP	Under 17	BAIA ALASSIO AUXILIUM	07.01.2024

WINTER CUP	Under 14	BAIA ALASSIO AUXILIUM	05.01.2024
WINTER CUP	Esordienti 1° Anno	BAIA ALASSIO AUXILIUM	02.01.2024
WINTER CUP	Pulcini 2° Anno	BAIA ALASSIO AUXILIUM	02.01.2024
WINTER CUP	Pulcini 1° Anno	BAIA ALASSIO AUXILIUM	02.01.2024
WINTER CUP	Primi Calci	BAIA ALASSIO AUXILIUM	30.12.2023
WINTER CUP	Piccoli Amici	BAIA ALASSIO AUXILIUM	29.12.2023

Recupero torneo:

TORNEO DI FINE ESTATE	Pulcini Misti	APD COLLI ORTONOVO	Dal 13.01.2024 al 14.01.2024
-----------------------	---------------	--------------------	---------------------------------

TORNEI PROVINCIALI AUTORIZZATI

Nome Torneo	Categoria	Società organizzatrice	Periodo
4° TORNEO NATALE CANARINO 23	Esordienti Misti	USD CANALETTO SEPOR	Dal 18.12.2023 al 16.01.2024
4° TORNEO NATALE CANARINO 23	Pulcini Misti	USD CANALETTO SEPOR	Dal 18.12.2023 al 16.01.2024
4° TORNEO NATALE CANARINO 23	Primi Calci	USD CANALETTO SEPOR	Dal 18.12.2023 al 16.01.2024
TORNEO GENERALI ITALIA	Under 15	VOLTRESE VULTUR SSDARL	08.12.2023
TORNEO GENERALI ITALIA	Under 14	VOLTRESE VULTUR SSDARL	08.12.2023
TORNEO GENERALI ITALIA	Primi Calci	VOLTRESE VULTUR SSDARL	08.12.2023
3° ED CHRISMAST CUP	Piccoli Amici	SC MOLASSANA BOERO ASD	22.12.2023
3° ED CHRISMAST CUP	Primi Calci	SC MOLASSANA BOERO ASD	19-23.12.2023
3° ED CHRISMAST CUP	Primi Calci	SC MOLASSANA BOERO ASD	19-23.12.2023
3° ED CHRISMAST CUP	Pulcini 1° Anno	SC MOLASSANA BOERO ASD	19-23.12.2023
3° ED CHRISMAST CUP	Pulcini 2° Anno	SC MOLASSANA BOERO ASD	27-30.12.2023
3° ED CHRISMAST CUP	Esord. 2° Anno	SC MOLASSANA BOERO ASD	19-23.12.2023

APPROVAZIONE GARE AMICHEVOLI

Si da atto che il Settore Giovanile Scolastico ha approvato le sotto indicate gare amichevoli per le cui modalità di svolgimento si rimanda alla relativa comunicazione di approvazione, da disputarsi secondo disposti di cui ai Protocolli FIGC attualmente in vigore:

Gara: **Genoa Cricket and Football Club – Empoli FBC**
 Data di svolgimento: Sabato 09/12/2023 – ore 16.30
 Luogo di svolgimento: Campo Sportivo “La Sciorba”, Via G. Adamoli, 57 - Genova
 Categoria di partecipazione: Under 15

Gara: **U.C. Sampdoria Spa – SSD Kennedy J. F. Aquile**
 Data di svolgimento: Mercoledì 29/11/2023 – ore 15.00
 Luogo di svolgimento: Campo Sportivo “I. Ferrando”, Corso Perrone, 12- Genova
 Categoria di partecipazione: Under 14

Gara: **Spezia Calcio SRL – ASD Atletico Acquaviva**
 Data di svolgimento: Martedì 19/12/2023 – ore 14.60
 Luogo di svolgimento: Campo Sportivo “B. Ferdeghini”, Via Melara, 91– La Spezia
 Categoria di partecipazione: Under 17

Si da atto che il Comitato Regionale ha approvato le sotto indicate gare amichevoli per le cui modalità di svolgimento si rimanda alla relativa comunicazione di approvazione, da disputarsi secondo disposti di cui ai Protocolli FIGC attualmente in vigore:

Gara: **Spezia Calcio SRL – GS Arci Pianazze**
 Data di svolgimento: Martedì 28/11/2023 – ore 17.00
 Luogo di svolgimento: Campo Sportivo “B. Ferdeghini”, Via Melara, 91– La Spezia
 Categoria di partecipazione: Pulcini Misti

Gara: **GS Arci Pianazze – Carrarese Calcio 1908**
 Data di svolgimento: Giovedì 14/12/2023 – ore 16.30
 Luogo di svolgimento: Campo Sportivo “M. Scopsi”, Via delle Pianazze, snc– La Spezia
 Categoria di partecipazione: Esordienti 1° Anno

APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE TORNEI FUORI REGIONE

Si ricorda che le autorizzazioni per la partecipazione a Tornei che si svolgeranno fuori regione, è subordinata alla verifica, da effettuarsi a cura della Società richiedente, che la stessa manifestazione sia stata debitamente approvata da parte dell’Ente Federale competente.

In assenza di tale approvazione, la presente autorizzazione alla partecipazione deve intendersi non rilasciata.

La partecipazione al Torneo non deve creare difficoltà allo svolgimento delle attività Ufficiali Federali. Pertanto, in caso di concomitanza o sovrapposizione di gare dello stesso con le attività Ufficiali Federali la precedenza, è data alle attività Ufficiali.

Torneo	Torneo Lido di Camaiore	Organizzato	AC Lido di Camaiore ASD
Categoria	Primi Calci	Località	Lido di Camaiore
Società	APD Colli Ortonovo	Periodo	06.01.2024
Torneo	2° Festival Azzurro	Organizzato	CGC Capezzano Pianore 1959
Categoria	Primi Calci	Località	Capezzano Pianore
Società	APD Colli Ortonovo	Periodo	Dal 13.01.2024 al 21.01.2024
Torneo	Preview 5° Torneo Città di Pietrasanta	Organizzato	ASD Pietrasanta
Categoria	Esordienti 1°Anno	Località	Pietrasanta
Società	APD Colli Ortonovo	Periodo	Dal 19.12.2023 al 28.12.2023
Torneo	Inverno a Salice	Organizzato	ASD Salice
Categoria	Esordienti 1°Anno	Località	Fossano
Società	ASD Cairese 1919	Periodo	03.12.2023
Torneo	Befana in Spal...la	Organizzato	Spal S.r.l
Categoria	Under 12 Fem	Località	Ferrara
Società	Genoa Cricket and Football Club	Periodo	06.01.2024

CALCIO A CINQUE

TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Per quanto attiene ai termini ed alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le Società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla L.N.D. per la stagione sportiva 2023/2024, si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 234/A della FIGC del 28.06.2023 (allegato al C.U. 445 L.N.D. del 28.06.2023) il cui All. A) riguarda **“Termini e Modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per l’invio delle liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i trasferimenti e cessioni di contratto fra Società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, da valere per la stagione sportiva 2023/2024”**.

Il summenzionato Comunicato Ufficiale è reperibili al sotto indicato link:

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/11055-comunicato-ufficiale-n-445-cu-n-234-figc-termini-e-disposizioni-regolamentari-in-materia-di-tesseramento-societa-calcio-a-5-2023-2024/file>

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI SAVONA

ORARIO UFFICI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

Si riporta di seguito l'orario degli uffici della Delegazione Provinciale di Savona:

	MATTINO	POMERIGGIO
Lunedì	09.30 – 13.00	14.00 – 16.00
Martedì	09.30 – 13.00	14.00 – 16.00
Mercoledì	09.30 – 13.00	14.00 – 16.00
Giovedì	09.30 – 13.00	14.00 – 16.00
Venerdì	09.30 – 13.00	14.00 – 18.00
Sabato e Domenica – e/o giorni festivi	CHIUSO	

INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

Di seguito si riportano gli indirizzi mail degli uffici della Delegazione Provinciale di Savona invitando le Società a prenderne buona nota al fine di evitare di intasare le caselle di posta e di trasmettere all'ufficio preposto le relative comunicazioni:

Uffici	E-Mail
DELEGATO PROVINCIALE	c.iannece@lnd.it
DELEGAZIONE PROVINCIALE	dplnd.savona@figc.it
SEGRETERIA PROVINCIALE	del.savona.segreteria@lnd.it
SETTORE GIOVANILE e SCOLASTICO / ATTIVITA' DI BASE	del.savona.sgs@lnd.it
UFFICIO CAMPI / PROGRAMMAZIONE GARE	dpsavona.campisportivi@lnd.it
GIUDICE SPORTIVO PROVINCIALE	del.savona.giudice@lnd.it
TESSERAMENTO S.G.S. e CERTIFICATI ASSICURATIVI	mv.fanello@lnd.it

Settore Giovanile e Scolastico

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – ATTIVITA' DI BASE

NORME COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI BASE

Le formazioni, indicate nell'elenco da presentare all'arbitro, possono essere composte da soli bambini, da sole bambine o possono essere anche miste e non prevedono un numero massimo di iscritti (come invece avviene nell'attività agonistica), **non esistono le convocazioni, si portano a giocare tutti i bambini/e a disposizione.**

Come specificato nel CU n.1 SGS per la s.s. 2023/2024 (art. 1.1, lettera a, limiti di età per la partecipazione dei calciatori all'attività di base), la possibilità di utilizzare giovani nati nel 2015 (dopo il compimento dell'ottavo anno di età e previo tesseramento Pulcini) nella categoria Pulcini e i giovani nati nel 2013 (al compimento del decimo anno di età) nella categoria Esordienti è prevista "qualora fosse necessario" (CU SGS n.1, pag 4 e 5) per completare la rosa (Allegato n.1, CU n.1 SGS).

“Il Settore Giovanile e Scolastico verificherà il rispetto delle norme tecniche, didattiche ed organizzative relative alle categorie di base, volte a tutelare, formare e coinvolgere i giovani calciatori che debbono giocare comunque, indipendentemente dalle qualità tecniche di ognuno.”

(CU n.1 SGS s.s. 2023/2024, art. 1.1, pag. 13)

Si ricorda, infine, che è assolutamente vietato che un giocatore partecipi nella stessa giornata solare a due gare di Torneo organizzato dalle Delegazioni territorialmente competenti.

Anche nella corrente stagione sportiva le gare della categoria Pulcini dovranno essere arbitrate con il **“metodo dell’AutoArbitraggio”** (anche nei Tornei organizzati dalle società). Facoltativamente, anche le gare della categoria Esordienti potrà essere svolta con il metodo dell’Autoarbitraggio. Clicca sul seguente **link** per scaricare il file **“L’AUTOARBITRAGGIO: istruzioni per l’uso”**

<https://www.figc.it/media/210008/allegato-8-lautoarbitraggio-indicazioni-e-linee-guida.pdf>

Il Video è anche reperibile on line al seguente link:

https://www.youtube.com/watch?v=o_Lo2XxkJsQ

SPOSTAMENTI E RINVII GARE ATTIVITA' DI BASE

Le richieste di spostamenti o rinvii verranno accolte rispettando il seguente protocollo:

Le richieste dovranno pervenire alla Delegazione Provinciale entro il Mercoledì precedente la gara, se la stessa si disputa nel fine settimana, entro il giovedì antecedente la gara, se programmata in giornata infrasettimanale al seguente indirizzo : dplnd.savona@figc.it

1. La Società richiedente dovrà inviare la richiesta alla Delegazione Provinciale di Savona controfirmata per accettazione dalla società che dovrà incontrare;
2. La domanda di spostamento dovrà essere firmata dal Presidente, o Dirigente con Delega di rappresentanza;
3. Nelle richieste dovranno essere indicate le motivazioni per le quali si chiede lo spostamento o il rinvio gara;
4. La Delegazione Provinciale valuterà le motivazioni addotte e concederà lo spostamento o il rinvio della gara riportandola sul comunicato;
5. Qualora le richieste non vengano accettate, la comunicazione alle società avverrà tramite e-mail, e le gare dovranno disputarsi con la programmazione indicata come da comunicato precedente;
6. Non saranno accettate richieste pervenute oltre i termini di cui al punto 1. o in difetto delle modalità riportate.

COMUNICAZIONE CONSEGNA REFERTI GARE ATTIVITA' DI BASE

Si ricorda sempre che i referti delle gare autoarbitrate o dirette dai Dirigenti dovranno pervenire a questa Delegazione Provinciale entro e non oltre la disputa della gara successiva.

Si ricorda inoltre di inviare i referti esclusivamente all’indirizzo e-mail: del.savona.sgs@Ind.it

Qualora il referto non pervenisse alla Delegazione entro la disputa della gara successiva, verrà applicata una sanzione di € 25,00 (venticinque).

Verrà altresì applicata una sanzione di € 10,00 (dieci) in caso di compilazione incompleta del rapporto di gara e/o delle distinte di gara relative

Si ricorda che i rapporti di gara e le relative distinte, vanno compilate in ogni loro parte, in modo chiaro e leggibile, per i dirigenti e gli allenatori vanno indicati i rispettivi **numeri di tessera federale**, e che le distinte vanno firmate dal dirigente accompagnatore ufficiale.

TESSERAMENTO CALCIATORI

Si ricorda alle Società che la vidimazione/ratifica dei tesseramenti dei calciatori sarà eseguita entro **5 (cinque) giorni** dalla data di deposito dei documenti (determinata dall'apposizione della firma in formato elettronico).

MODIFICA PROGRAMMA GARE

ESORDIENTI – 1° ANNO – 2012 – A 9 – AUT. SV

La gara: ALBISSOLE 1909 sq.B – VADO – 3° Giornata ritorno/Girone “C”, verrà disputata:
Data: 02/12/2023 - Ore: 10.00 - Impianto: (0034) Faraggiana - Località: Albissola Marina.

La gara: ALBENGA UNIONE SPORTIVA – CERIALE PROGETTO CALCIO –
3° Giornata ritorno/Girone “C”, verrà disputata:
Data: 03/12/2023 – Ore: 14.30 – Impianto: (0021) Annibale Riva – Località: Albenga.
Come da C.U. 01 della corrente stagione sportiva la richiesta viene assoggettata ad una commissione di € 25,00 per diritti di segreteria a carico della Società ALBENGA UNIONE SPORTIVA.

La gara: CAIRESE sq.B – SAN FRANCESCO LOANO – 3° Giornata ritorno/Girone “A”, verrà disputata:
Data: 02/12/2023 – Ore: 11.00 – Impianto: (0062) Lionello Rizzo – Località: Cairo Montenotte.
Come da C.U. 01 della corrente stagione sportiva la richiesta viene assoggettata ad una commissione di € 25,00 per diritti di segreteria a carico della Società SAN FRANCESCO LOANO.

ESORDIENTI – 2° ANNO – 2011 – A 9 – AUT. SV

La gara: ALBENGA UNIONE SPORTIVA – CAIRESE – 3° Giornata ritorno/Girone “A”, verrà disputata:
Data: 02/12/2023 – Ore: 11.00 – Impianto: (0021) Annibale Riva – Località: Albenga.
Come da C.U. 01 della corrente stagione sportiva la richiesta viene assoggettata ad una commissione di € 25,00 per diritti di segreteria a carico della Società CAIRESE.

ESORDIENTI MISTI – 2011/2012 – A 9 – AUT. SV

La gara: CERIALE PROGETTO CALCIO – BORGHETTO 1968 – 3° Giornata ritorno/Girone “B”, verrà disputata:
Data: 02/12/2023 – Ore: 10.00 – Impianto: (7020) Francesco Merlo “B” – Località: Ceriale.
Come da C.U. 01 della corrente stagione sportiva la richiesta viene assoggettata ad una commissione di € 25,00 per diritti di segreteria a carico della Società BORGHETTO 1968.

PULCINI – 2° ANNO – 2013 – 7v7 – AUT. SV

La gara: BAIA ALASSIO AUXILIUM – CAIRESE – 3° Giornata ritorno/Girone “B”, verrà disputata:
 Data: 02/12/2023 – Ore: 16.00 – Impianto: (0071) Cesare Brin “B” – Località: Cairo Montenotte.
 Come da C.U. 01 della corrente stagione sportiva la richiesta viene assoggettata ad una commissione di € 25,00 per diritti di segreteria a carico della Società BAIA ALASSIO AUXILIUM.

RISULTATI GARE**GARE TERMINATE NORMALMENTE****SECONDA CATEGORIA SAVONA****RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/11/2023**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 5 Giornata - A			
MALLARE	- CENGIO	3 - 1	
NOLESE R.G. 1946 2001	- SASSELLO	1 - 1	
PALLARE CALCIO	- VIRTUS DON BOSCO	2 - 1	
(1) PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD	- MURIALDO	1 - 0	
VELOCE 1910	- DEGO CALCIO	2 - 0	

(1) - disputata il 25/11/2023

COPPA DEL PRESIDENTE**GIOVANISSIMI UNDER 14 – SAVONA/IMPERIA****RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/11/2023**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 3 Giornata - R			
BORGHETTO 1968	- AREA CALCIO ANDORA	1 - 3	
(1) VELOCE 1910 sq.B	- JUNIOR SOCCER	1 - 5	

(1) - disputata il 25/11/2023

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Mario Randacio, assistito dal Rappresentante A.I.A. Alberto Ferro, nella seduta del 30/11/2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO**SECONDA CATEGORIA SAVONA - C11****GARE DEL 25/11/2023****PROVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (I INFR)**

DE OLIVEIRA DA SIL IAGO	(MURIALDO)	SCAVINO SIMONE	(MURIALDO)
ALBAMONTE VALENTIN	(PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)	MANASSERO SIMONE	(PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

GARE DEL 26/11/2023**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI**AMMONIZIONE (I INFR)**

VALICENTI DOMENICO ANTONI	(SASSELLO)
------------------------------	------------

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

BOLLA MATTEO	(SASSELLO)	CALLANDRONE MATTIA	(SASSELLO)
--------------	------------	--------------------	------------

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (III INFR)**

CARPITA ALBERTO	(VELOCE 1910)
-----------------	---------------

AMMONIZIONE (II INFR)

MARENCO TOMMASO	(CENGIO)	NEGRO MANUELE	(CENGIO)
GAGGERO MANUEL	(DEGO CALCIO)	FIORI MATTIA	(MALLARE)
RESTUCCIA NICOLO	(NOLESE R.G. 1946 2001)	GARBARINO FABIO	(SASSELLO)
PORRO TIZIANO	(SASSELLO)	GRASSO LUCA	(VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (I INFR)

MORETTO YOMAR DAVID	(CENGIO)	BRIANO EDOARDO	(DEGO CALCIO)
CLEMENTE NICHOLAS	(DEGO CALCIO)	REVELLI LEONARDO	(MALLARE)
RAIMONDO ALESSANDRO	(PALLARE CALCIO)	CAVALLO MATTEO	(VELOCE 1910)
VASSALLI LUCA	(VELOCE 1910)	SALI ANDREA	(VIRTUS DON BOSCO)

GARE DELLA COPPA DEL PRESIDENTE GIOVANISSIMI UNDER 14 – SAVONA/IMPERIA - C11

GARE DEL 26/11/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BRIOZZO VITTORIO	(BORGHETTO 1968)	RANDO MATTEO	(BORGHETTO 1968)
VERARDO ELIA	(BORGHETTO 1968)		

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

MOTIVAZIONI

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE, presso il Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., III Collegio, composto dai signori

Avv. Filippo Chiarla (Presidente-Relatore)

Avv. Cristina Anelli (Componente)

Avv. Barbara Costantino (Componente)

all'udienza del 21 novembre 2023 ha così deliberato in merito a

Prot. 6194/1001 pfi 22 23/PM/vdb - Atto di deferimento della Procura Federale nei confronti di:

- Signor Giuseppe PERPIGNANO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDRL Rapallo R. 1914 Rivarolese, per violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, C.G.S.;**
- Signor Raimondo DE MARIA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato della società SSDRL Rapallo R. 1914 Rivarolese, per violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, C.G.S.;**
- Signor Michael SCARF, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società SSDRL Rapallo R. 1914 Rivarolese, per violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, C.G.S.;**
- Signor Davide CANOVI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società SSDRL Rapallo R. 1914 Rivarolese, per violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, C.G.S.;**
- società SSDRL RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell' art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.**

Relativamente alla procedura epigrafata, la Procura Federale, in sede di udienza, ha chiesto l'inflizione delle seguenti sanzioni:

- a carico del Signor PERPIGNANO Giuseppe, mesi 4 di inibizione per violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDRL Rapallo R. 1914 Rivarolese, consentito e comunque non impedito ai calciatori sigg.ri Michael Scarf e Davide Canovi di partecipare, nelle fila delle squadre schierate dalla società SSDRL Rapallo R. 1914 Rivarolese, rispettivamente alle seguenti gare valevoli per il campionato di Eccellenza, nonostante gli stessi dovessero ancora scontare la squalifica irrogata loro dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 45 del 22.12.2022 del Comitato Regionale Liguria della L.N.D.: sig. Michael Scarf alle gare Rapallo R. 1914 Rivarolese - Busalla Calcio del 12.3.2023 e Voltrese Vultur – Rapallo R.1914 Rivarolese del 19.3.2023; sig. Davide Canovi alla gara Rapallo R. 1914 Rivarolese – Busalla Calcio del 12.3.202 e per violazione degli artt. 4, comma 1, e 21 commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara della squadra della società SSDRL Rapallo R. 1914

Rivarolese consegnata all'arbitro in occasione della gara Rapallo R. 1914 Rivarolese – Busalla Calcio del 12.3.2023, valevole per il campionato di Eccellenza, nella quale sono inseriti i nominativi dei calciatori sigg.ri Michael Scarf e Davide Canovi, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione degli stessi a tale incontro nonostante dovessero ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 45 del 22.12.2022 del Comitato Regionale Liguria della L.N.D.;

- a carico del sig. Raimondo DE MARIA, mesi 3 di inibizione per violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara della squadra della società SSDRL Rapallo R. 1914 Rivarolese consegnata all'arbitro in occasione della gara Voltrese Vultur - Rapallo R. 1914 Rivarolese del 19.3.2023, valevole per il campionato di Eccellenza, nella quale è inserito il nominativo del calciatore sig. Michael Scarf, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso a tale incontro nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 45 del 22.12.2022 del Comitato Regionale Liguria della L.N.D.;

- a carico del sig. Michael SCARF, 4 giornate di squalifica per violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso partecipato, nelle fila delle squadre schierate dalla società SSDRL Rapallo R. 1914 Rivarolese, alle gare Rapallo R. 1914 Rivarolese – Busalla Calcio del 12.3.2023 e Voltrese Vultur – Rapallo R.1914 Rivarolese del 19.3.2023 valevoli per il campionato di Eccellenza nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 45 del 22.12.2022 del Comitato Regionale Liguria della L.N.D.;

- a carico del sig. Davide CANOVI, 3 giornate di squalifica per violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso partecipato, nelle fila della squadra schierata dalla società SSDRL Rapallo R. 1914 Rivarolese, alla gara Rapallo R. 1914 Rivarolese – Busalla Calcio del 12.3.2023 valevole per il campionato di Eccellenza nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 45 del 22.12.2022 del Comitato Regionale Liguria della L.N.D.;

- a carico della società SSDARL RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE, € 350,00 di ammenda e 2 punti di penalizzazione a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Perpignano, Raimondo De Maria, Michael Scarf e Davide Canovi.

Il sig. Davide CANOVI, rappresentato dall'avv. Anna Cerbara, ha presentato una memoria difensiva chiedendo, in via preliminare: a) l'improcedibilità e/o la nullità del deferimento per violazione dei principi del giusto processo e del diritto di difesa per non aver avuto a disposizione, alla richiesta del fascicolo alla Procura a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini, il verbale dell'audizione del sig. Perpignano, presidente della società SSDRL Rapallo R. 1914 Rivarolese ascoltato dalla Procura su richiesta dello stesso; b) l'improcedibilità e/o la nullità del deferimento per violazione del principio "*ne bis*

in idem” in quanto, a parere della difesa, il CANOVI avrebbe ingiustamente subito un’ulteriore provvedimento sanzionatorio (il terzo) andandosi ad accumulare con altri due precedenti comminati per la medesima condotta per la quale avrebbe già scontato tutte le giornate di squalifica comminatigli dal Giudice Sportivo; c) in subordine, ove ritenute applicabili le richieste della Procura, il riconoscimento delle attenuanti generiche con conseguente riduzione al minimo edittale della sanzione.

Il sig. Giuseppe PERPIGNANO, rappresentato dall’avv. Andrea Gianni, non ha depositato memoria difensiva ma, intervenuto in udienza, si è uniformato alla difesa esposta dal CANOVI chiedendo, anch’esso, in via principale l’assoluzione del proprio assistito o, in subordine, al riduzione al minimo edittale della sanzione.

Questo Tribunale ritiene di non poter dare accoglimento, neppure parzialmente, al richiesto deferimento da parte della Procura Federale nei confronti di tutti i soggetti deferiti per il seguente, dirimente, motivo che assorbe le eccezioni preliminari formulate dalla difesa del CANOVI.

Il G.S., con decisione pubblicata a C.U. n. 45 del 22/12/2022, tra le altre decisioni, sanzionava i calciatori CANOVI Davide e SCARF Michael, sempre tesserati per la società SSDRL Rapallo R. 1914 Rivarolese, rispettivamente con due ed una giornata di squalifica.

Al primo incontro utile dopo le festività natalizie, disputatosi tra la società SSDRL Rapallo R. 1914 Rivarolese e la società Forza e Coraggio in data 08/01/2023, i summenzionati calciatori non venivano convocati al fine di scontare la squalifica subita.

La Corte Sportiva Territoriale, con decisione pubblicata a C.U. n. 67 del 09/03/2023, in accoglimento del reclamo in allora presentato dalla società SSDRL Rapallo R. 1914 Rivarolese, aveva disposto che la partita di cui sopra andava ripetuta per errore tecnico.

L’art. 21, IV comma, recita: *“Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ..., e non sono state successivamente annullate con decisione **definitiva** degli organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo”*.

Ebbene, contrariamente a quanto rilevato dal G.S. nel C.U. pubblicato il 04/04/2023, anche se la gara di cui sopra è stata oggetto di un provvedimento di ripetizione, la squalifica dei due calciatori CANOVI e SCARF è da ritenersi validamente scontata in quanto il provvedimento della Corte Sportiva Territoriale assunto in data 09/03/2023 non può ritenersi, in alcun modo, definitivo a livello assoluto, ma esclusivamente a livello federale.

Ed è pacifico che il Collegio di Garanzia del CONI, al di là dalla sua posizione di autonomia ed indipendenza, rappresenti, a tutti gli effetti, il terzo ed ultimo grado di giudizio che può essere adito per impugnare un provvedimento adottato dal giudice di secondo grado (nel caso di specie la Corte Sportiva di Appello Territoriale).

L’attuale Codice di Giustizia Sportiva del CONI (Delibera del Consiglio Nazionale 9 novembre 2015, approvato con D.P.C.M. 16 dicembre 2015) ha costituito storicamente il momento di apertura di un terzo periodo storico della Giustizia Sportiva di ultimo grado, ovvero nell’ambito del CONI (successivo ai due precedenti, aperti rispettivamente con la istituzione della Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport nell’anno 2000 e con la istituzione di un sistema binario, facente capo alla Alta Corte di Giustizia ed al Tribunale Nazionale di Arbitrato Sportivo nel 2008).

Ai sensi dell’art. 54 co.1 CGS CONI, avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

Da tale disposizione si ricava con facilità l'intendimento del CGS di assegnare all'organo di giustizia di ultimo grado istituito presso il CONI una funzione decisoria di natura schiettamente impugnatoria e limitata ad un sindacato di pura legittimità, equiparabile, *mutatis mutandis*, alla funzione disimpegnata dalla Corte di cassazione nell'ambito dell'ordinario sistema processualciviltistico.

Pertant, ai sensi dell'art 54 del Codice della Giustizia Sportiva CONI e dell'art. 12-bis, comma 2, dello Statuto del CONI, il Collegio di Garanzia è organo di giustizia sportiva di ultimo grado.

La decisione di appello resa in ambito federale, all'esito del giudizio di impugnazione, può essere censurata innanzi al Collegio di garanzia, come si è detto, "esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti".

Sul punto, giova ricordare quanto affermato dal Collegio di garanzia nella decisione n.17/2019: "Il principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia - così come quello enunciato dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 384 CPC - costituisce, in concreto, la regola iuris per la decisione della fattispecie specificamente dedotta in giudizio, cui il giudice di rinvio deve attenersi; quest'ultimo, infatti, potrà decidere la causa secondo il suo convincimento in relazione ai fatti, i quali, però, andranno necessariamente valutati alla luce della regola stabilita dal Collegio di Garanzia. "Il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati" (Cass. Civ., Sezione III, ord. 4 ottobre 2018, n. 24200; in tal senso anche Cass. Civ., Sezione III, 6 marzo 2012, n. 3458; Cass. Civ., Sezione Lavoro, 14 giugno 2006, n. 13719; Cass. Civ., Sezione I, 26 agosto 2004, n. 17004; Cass. Civ., Sezione III, 16 maggio 2003, n. 7635)".

All'organo di giustizia di ultimo grado istituito presso il CONI va quindi riconosciuta una funzione decisoria limitata ad un sindacato di pura legittimità, equiparato a quello della Corte di Cassazione nell'ambito dell'ordinario sistema processuale statale.

Come stabilito dal Collegio di Garanzia del CONI (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 55/2020), anche in ambito sportivo "Il giudicato è uno dei presidi essenziali della *ragionevole durata* del processo, in quanto preclude, mediante la sanzione della irrevocabilità della decisione, una inesausta ricerca della verità in un *processo senza fine*".

Il canone di "certezza", assicurato dal giudicato, trova compiuta espressione nel superiore principio del *ne bis in idem*, cui è orientato un sistema specifico di mezzi processuali - quali sono, ad esempio, quelli predisposti dagli artt. 39 e 395 c.p.c., n. 5 - inteso ad evitare il formarsi (anche come semplice fattispecie di pericolo) di giudicati contrastanti.

Le Sezioni Unite hanno giudicato la pronuncia della Corte Federale di Appello della FIGC come violativa del giudicato del Collegio di Garanzia (Sezione I, n. 25/2020 – Rel. Cecinelli, avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 95 delle NOIF FIGC), sia sotto il profilo della litispendenza, sia per quanto riguarda il merito della questione e, segnatamente, per essere arrivati in un secondo momento a conclusioni diverse, nonostante e in spregio al *dictum* del Collegio.

Il giudizio davanti al Collegio di Garanzia del CONI, pertanto, è equiparabile al quello davanti al Corte di Cassazione non solo per la natura del sindacato che gli è proprio, ma anche per essere foriero del cd. "giudicato" in ambito sportivo.

Pertanto, la decisione assunta in data 09/03/23 dalla Corte Sportiva Territoriale era da ritenersi ancora *sub iudice* in quanto, al momento della pronuncia della decisione del G.S. del 04/04/23, erano ancora pendenti i termini per poter eventualmente adire il Collegio di Garanzia del CONI e, quindi, gli effetti del provvedimento di annullamento e ripetizione adottato dalla Corte Sportiva Territoriale non potevano ancora ritenersi passati in giudicato.

Solo qualora fossero spirati i termini per impugnare il citato provvedimento o solo in caso di pronuncia conforme del Collegio di Garanzia del CONI si sarebbe avverata quella caratteristica di definitività di cui all'art. 21, comma 4, C.G.S., tale per cui l'annullamento e conseguente ripetizione della gara del 08/01/2023 tra la società SSDRL Rapallo R. 1914 Rivarolese e la società Forza e Coraggio sarebbe stato produttivo di effetti.

Infine, occorre rilevare che in caso di annullamento da parte del Collegio di Garanzia del CONI, i sigg.ri Michael SCARF e Davide CANOVI avrebbero scontato ingiustificatamente una gara in più di squalifica. Stante quanto sopra, nessun illecito può essere addebitato ai soggetti passivi del deferimento *de quo*.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale respinge il deferimento della Procura Federale nei confronti di tutti i soggetti deferiti mandandoli prosciolti.

Manda la Segreteria per le comunicazioni di rito.

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE, presso il Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., III Collegio, composto dai signori

Avv. Filippo Chiarla (Presidente)

Avv. Cristina Anelli (Componente)

Avv. Barbara Costantino (Componente-Relatore)

all'udienza del 21 novembre 2023 ha così deliberato in merito a

Prot. 6819/992 pf 22-23/PM/fda - Atto di deferimento della Procura Federale nei confronti di:

- signor Cesare DE FERRARI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. FC Real Betti, per violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 C.G.S.

A seguito di deferimento inoltrato dalla Procura Federale in data 13 settembre 2023, questo Tribunale fissava udienza per il giorno 21 novembre 2023.

La Procura Federale ha deferito il soggetto in epigrafe in quanto, a seguito di indagini svolte, è stato accertato che il calciatore tesserato per la Società A.S.D. F.C. Real Betti, sig. Cesare DE FERRARI, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1 e 38 del Codice di Giustizia Sportiva, in data 7 febbraio 2023 ed in occasione di una sessione di allenamento, ha colpito con due schiaffi il compagno di squadra sig. *Ciro Orlando* vicino alla porta di ingresso del corridoio che porta agli spogliatoi.

L'odierno deferito, in sede di audizione da parte della Procura Federale, ha confermato di aver colpito al volto con uno schiaffo il compagno di squadra sig. *Ciro Orlando*.

PQM

il Tribunale Federale Territoriale, in accoglimento del deferimento avanzato dalla Procura Federale, delibera di infliggere la sanzione di squalifica per cinque giornate al sig. Cesare DE FERRARI.

Manda la Segreteria per le comunicazioni di rito.

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

DECISIONI

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, composta dai Signori:

Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente – Relatore)

Avv. Fabrizio FAILLACI

Avv. Matteo SAVIO

all'udienza camerale non partecipata del 28 novembre 2023 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

in merito al reclamo proposto dalla società VIRTUS SANREMO avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria pubblicato con C.U. n. 33 del 9 novembre 2023 (gara CERIALE PROGETTO CALCIO – VIRTUS SANREMO del 5 novembre 2023 – Giovanissimi Interprovinciali).

Il Giudice Sportivo ha sanzionato il sodalizio ricorrente per avere schierato nella gara in oggetto un calciatore risultato non tesserato.

La società VIRTUS SANREMO ha sporto rituale reclamo avverso il provvedimento in epigrafe, deducendo di aver ottemperato a tutti le incombenze previste per il tesseramento del calciatore straniero Audam D. SIBAFO.

In particolare, la reclamante deduce che, dopo aver caricato copia del permesso di soggiorno del precitato, "il calciatore risultava quindi con tesseramento segnalato a posto dal portale medesimo, prova ne sia che non erano presenti richieste di ulteriori documentazioni, per cui il calciatore è stato regolarmente impiegato".

La ricorrente lamenta, altresì, che l'errore relativo al tesseramento sarebbe emerso soltanto dopo la disputa della gara in oggetto, di talché non vi era stata la possibilità di accorgersene tempestivamente. Il reclamo è infondato.

Come è noto, l'art. 40 *quater* delle N.O.I.F. prevede che il primo tesseramento in Italia di calciatori stranieri "decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente".

Diversamente, lo stesso articolo stabilisce che "a partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente".

In ogni caso, sia che il tesseramento sia il primo o che sia relativo ad una stagione successiva, per l'impiego del calciatore straniero è necessario per la società attendere una comunicazione, o dalla FIGC o dal Comitato Regionale; comunicazione che, nel caso di specie, non era ancora pervenuta.

Di conseguenza, la società VIRTUS SANREMO, a prescindere dai riscontri reperiti sul portale, non avrebbe dovuto impiegare il calciatore prima di ricevere detta comunicazione.

Ne consegue che le sanzioni inflitte dal Primo Giudice sono fondate e corrette anche nella dosimetria.

P.T.M.

La Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria della FIGC rigetta il reclamo proposto dalla società VIRTUS SANREMO confermando integralmente la decisione del Giudice Sportivo.

Dispone l'incameramento della tassa, non versata ed addebitata in acconto.

DISPOSITIVI

La Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, composto dai Signori:

Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente)

Avv. Matteo SAVIO

Avv. Fabrizio FAILLACI (Relatore)

All'udienza del 28 novembre 2023 ha pronunciato la seguente

DECISIONE (dispositivo)

Reclamo della società BAIA ALASSIO AUXILIUM avverso la decisione del Giudice Sportivo (C.U. n.36 del 16 / 11 /202 3 C.R, Liguria) in merito alla squalifica di 3 giornate comminata al proprio tesserato TOMAO Luca perché: "Al 45'+5 pt, a gioco fermo, entrava sul tgd e spingeva con forza un avversario, senza conseguenze lesive."

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria accoglie il reclamo presentato dalla società BAIA ALASSIO AUXILIUM e, in riforma, diminuisce la squalifica nei confronti del calciatore Tomao Luca da 3 a 2 giornate.

Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

La Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, composto dai Signori:

Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente)

Avv. Matteo SAVIO

Avv. Fabrizio FAILLACI (Relatore)

All'udienza del 28 novembre 2023 ha pronunciato la seguente

DECISIONE (dispositivo)

Reclamo della società A.S.D. BUSALLA CALCIO 1909 avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale di cui al C.U. n. 33 pubblicato il 09.11.2023, nel quale venivano comminate alla predetta società le seguenti sanzioni: 1) sconfitta 0-3 nell'incontro SERRA RICCO' – ASD BUSALLA CALCIO 1909 del 05.11.2023; 2) comminazione di 1 punto di penalizzazione; 3) ammenda di Euro 250,00 a titolo di responsabilità oggettiva; 4) squalifica per 9 giornate di gara al calciatore Spano Luca; 5) squalifica per 4 giornate di gara al calciatore Oliva Marco

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla società A.S.D. BUSALLA CALCIO 1909 e, in riforma, diminuisce la squalifica nei confronti del calciatore Spano Luca da 9 a 5 giornate. Nel contempo diminuisce, altresì, la squalifica nei confronti del calciatore Oliva Marco da 4 a 3 giornate.

Conferma le altre sanzioni: 1) sconfitta 0-3 nell'incontro SERRA RICCO' – ASD BUSALLA CALCIO 1909 del 05.11.2023; 2) comminazione di 1 punto di penalizzazione; 3) ammenda di Euro 250,00 a titolo di responsabilità oggettiva.

Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, composta dai Signori:

Avv. Aldo Nappi - Presidente

Avv. Fabrizio Faillaci

Avv. Matteo Savio - Relatore

All'udienza del 28 Novembre 2023 ha pronunciato la seguente

Decisione (dispositivo)

In merito al reclamo presentato dalla Società ASD CAPERANESE 2015 avverso provvedimento di squalifica per 4 (quattro) giornate del giocatore CERVINI DAVIDE, emesso dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 36 del 16.11.23 (Gara: F.C: BOGLIASCO - ASD CAPERANESE 2015 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE B IN DATA 12-11-2023)

*

PQM

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presso il Comitato Regionale Liguria, in parziale accoglimento del Reclamo presentato dalla Società ASD CAPERANESE 2015 avverso il provvedimento di squalifica emesso dal Giudice Sportivo Regionale nei confronti del giocatore Signor Davide CERVINI pubblicato con C.U. n. 36 del 16.11.23 e per l'effetto diminuisce la sanzione inflitta dal primo Giudice da 4 (quattro) a 3 (tre) giornate effettive di squalifica.

Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, composta dai Signori:

Avv. Aldo Nappi - Presidente

Avv. Fabrizio Faillaci

Avv. Matteo Savio - Relatore

All'udienza del 28 NOVEMBRE 2023 ha pronunciato la seguente

Decisione (dispositivo)

In merito al reclamo presentato dalla Società S.S.D. Imperia Calcio S.r.l. avverso provvedimento di squalifica per 8 (otto) giornate dell'allenatore Signor Daniele Olivieri, emesso dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 31 del 3 novembre 2023 (Gara: S.S.D. Imperia - Olympic 1971 - CAMPIONATO UNDER 16 GIRONE 3 IN DATA 29 Ottobre 2023)

*

PQM

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presso il Comitato Regionale Liguria, in parziale accoglimento del Reclamo presentato dalla Società S.S.D. IMPERIA CALCIO S.R.L. avverso il provvedimento di squalifica emesso dal Giudice Sportivo Regionale nei confronti dell'allenatore Signor DANIELE OLIVIERI pubblicato con C.U. n. 31 del 3.11.23 e per l'effetto riduce la sanzione inflitta dal primo Giudice da 8 (otto) giornate a 4 (quattro) giornate di squalifica.

Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

MOTIVAZIONI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Terzo Collegio, composta dai Signori:

Avv. Filippo Chiarla (Presidente - Relatore)

Avv. Cristina Anelli - (Componente)

Avv. Barbara Costantino - (Componente)

all'udienza del 21 Novembre 2023 con l'assistenza, al solo fine dell'espletamento della fase istruttoria, dell'ing. Roberto Lazzarino, rappresentante dell'AIA Settore Arbitrale, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

in merito al reclamo presentato dalla società Celle Varazze FBC SSDRL avverso il provvedimento di squalifica emesso dal GS nella gara del campionato di promozione girone A, Celle Varazze – Legino 1910 del 05.11.2023 nei confronti di Alessandro IOZZI, tesserato della società Celle Varazze, pubblicato con C.U. n. 33 del 09 novembre 2023.

Il G.S. ha sanzionato il dirigente Alessandro IOZZI, tesserato della società Celle Varazze, con l'inibizione a svolgere ogni attività fino al 09/01/2024 poiché *“entrava indebitamente sul tdg, poi urlava platealmente espressioni gravemente irriguardose nei confronti di un AA - art. 36 novellato CGS – infrazione rilevata da parte di un AA”*.

Avverso tale sanzione ha proposto tempestivo reclamo la società Celle Varazze deducendo, sostanzialmente, l'eccessività della sanzione e chiedendo la riduzione della squalifica inflitta.

In sede di udienza questa Corte ha contattato telefonicamente l'AA che ha effettuato la segnalazione a referto, al fine di avere chiarimenti su quanto effettivamente accaduto, atteso che la società reclamante ha sostenuto, nella propria difesa, che il proprio tesserato, nella sua qualità di massaggiatore, era entrato sul tdg in quanto un calciatore del Celle Varazze si era appena fatto male.

Sentito sull'argomento, l'AA ha confermato sia il fallo subito dal calciatore del Celle Varazze rimasto a terra (anche se per poco tempo) sia l'ingresso dello IOZZI in campo per prestare soccorso senza l'autorizzazione del ddg. Ha, poi, riferito che lo IOZZI si trovava ad una decina di metri di distanza da lui mentre gli rivolgeva la frase *“ma cosa cazzo mi urli, state facendo solo danni”*. L'AA ha, altresì, precisato che non aveva urlato, ma lo aveva invitato ad uscire non avendo l'autorizzazione dell'arbitro ad entrare sul tdg.

A parere di questa Corte, il comportamento tenuto dallo IOZZI dev'essere certamente condannato, ma non nei termini individuati dal G.S..

Infatti, sia dal referto dell'AA che da quanto dallo stesso riferito in sede di audizione, non emergono *“espressioni gravemente irriguardose”*, bensì un atteggiamento certamente irriguardoso ma non connotato da particolare veemenza e/o gravità.

Peraltro, dev'essere valutato che lo IOZZI era entrato sul tdg non del tutto impropriamente, ma per prestare soccorso, nella sua qualità di massaggiatore, ad un proprio calciatore che aveva appena subito un fallo di gioco ed era rimasto a terra, anche se per poco tempo (circostanza, quest'ultima, confermata anche dall'AA).

Stante quanto sopra, per questa Corte sussistono i presupposti, ex art. 13, Il comma, C.G.S., per ridurre la sanzione inflitta al sig. Alessandro IOZZI dall'inibizione fino al 09/01/2024 all'inibizione fino al 09/12/2023.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria, in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione inflitta al Signor Alessandro IOZZI con inibizione a svolgere ogni attività fino al 09/12/2023.

Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Terzo Collegio, composta dai Signori:

Avv. Filippo Chiarla (Presidente - Relatore)

Avv. Cristina Anelli – (Componente)

Avv. Barbara Costantino – (Componente)

all'udienza del 21 Novembre 2023 con l'assistenza, al solo fine dell'espletamento della fase istruttoria, dell'ing. Roberto Lazzarino, rappresentante dell'AIA Settore Arbitrale, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

in merito al reclamo presentato dalla società Golfo Paradiso Pro Recco Camogli Avegno SSDRLSSL avverso il provvedimento di squalifica emesso dal GS nella gara del campionato di eccellenza girone A, Cairese – Golfo Paradiso del 05.11.2023 nei confronti di Flavio MALATESTA, tesserato della società Golfo Paradiso, pubblicato con C.U. n. 33 del 09 novembre 2023.

Il G.S. ha sanzionato il calciatore Flavio MALATESTA, tesserato della società Golfo Paradiso, con la squalifica per quattro gare effettive poiché *“dopo la segnalazione di un fuorigioco da parte di un AA, urlando e con tono minaccioso, rivolgeva al predetto AA un'espressione gravemente irrispettosa per due volte (art. 36 novellato CGS)”*.

Avverso tale sanzione ha proposto tempestivo reclamo la società Golfo Paradiso deducendo, sostanzialmente, l'eccessività della sanzione e chiedendo la riduzione della squalifica inflitta.

Questa Corte non può che ridurre la squalifica inflitta al sig. Flavio MALATESTA.

Dall'esame delle immagini, con audio, fornite dalla reclamante, infatti, si evince con chiarezza che il MALATESTA non urla nè si rivolge con tono minaccioso all'AA a seguito della segnalazione del fuorigioco.

Diversamente, si vede che il calciatore, che si trova all'altezza dell'area di rigore, rientra verso il centrocampo, senza neppure voltarsi verso l'AA.

In ogni caso, il ddg riferisce, a referto, di aver sentito il MALATESTA rivolgere per due volte la frase sopra citata al proprio AA, frasi che neppure la reclamante nega che il proprio tesserato abbia proferito.

Pertanto, tenuto conto dell'estrema tenuità del fatto e che la frase esclamata dal MALATESTA non può essere ascritta come *“espressione gravemente irrispettosa”* ma, piuttosto, come protesta ai limiti del consentito, comunque non giustificata, per questa Corte sussistono i presupposti, ex art. 13, Il comma, C.G.S., per ridurre la sanzione inflitta al sig. Flavio MALATESTA da quattro a due gare effettive di squalifica.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria, in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione inflitta al Signor Flavio MALATESTA a due gare effettive.

Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Terzo Collegio, composta dai Signori:

Avv. Filippo Chiarla (Presidente)

Avv. Cristina Anelli – (Componente - Relatore)

Avv. Barbara Costantino – (Componente)

all'udienza del 21 novembre 2023, con l'assistenza, al solo fine dell'espletamento della fase istruttoria, dell'ing. Roberto Lazzarino, rappresentante dell'AIA Settore Arbitrale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in merito al reclamo presentato ritualmente dalla società A.S.D. FORZA E CORAGGIO con sede legale in Portovenere (SP), Piazza Caduti Per La Libertà n. 2, in persona del Presidente pro-tempore. sig. Filippo Fenelli, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Rondini del Foro di La Spezia, presso il quale ha eletto domicilio, avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale (C.U. n. 33 del 9 novembre 2023 - campionato di Eccellenza - Girone A - Gara: Forza& Coraggio - Rivasamba H.C.A.)

* * * * *

Il G.S. ha squalificato per n. 6 (sei) gare effettive l'allenatore sig. Matteo Gassani perché "già in costanza di squalifica, si posizionava in tribuna, urlando al ddg ed agli AA.A diverse espressioni gravemente irrispettose e lesive del loro prestigio, inoltre al termine della gara entrava nella zona spogliatoio andando anche a chiedere spiegazioni al ddg per l'espulsione a fine gara di un suo giocatore", e per n. 6 (sei) gare effettive il calciatore sig. Nicola Venturini perché "a fine gara, insultava e minacciava ripetutamente un avversario, usando anche un'espressione di stampo discriminatorio". Oltre all'ammenda di €. 250,00 comminata alla società appellante "per il comportamento dei propri sostenitori, i quali, per tutta la durata della gara, rivolgevano espressioni gravemente lesive del prestigio del ddg ...". Avverso tali sanzioni, ha proposto formale reclamo la società A.S.D. FORZA & CORAGGIO, ut supra identificata, per il tramite del proprio difensore Avv. Francesco Rondini che, in sede di audizione, riportandosi integralmente al proprio ricorso ed alle difese ivi enunciate, ha altresì rilevato l'impossibilità a presenziare del sig. Manuel Arena per motivi di lavoro, presentando dichiarazione dal medesimo sottoscritta e, nelle conclusioni ha insistito per i motivi dedotti nel ricorso, chiedendo la riduzione delle giornate di squalifica inflitte ad entrambi i tesserati della predetta società. Non era, invece, oggetto di contestazione l'ammenda inflitta alla società.

Il reclamo è infondato.

I fatti sono pacifici e ben compendati nel referto arbitrale. A ciò si aggiunga che, a seguito dell'audizione del Direttore di Gara, venivano confermati gli episodi ivi descritti, anzi il DDG riferiva che già durante l'incontro aveva riconosciuto la voce del Gassani presente sugli spalti e di averne avuto conferma quando il medesimo, a fine gara si è recato negli spogliatoi per chiedere spiegazioni in merito all'espulsione del giocatore Venturini.

E' d'uopo rilevare come il Gassani fosse già in costanza di squalifica, tale per cui, egli non avrebbe nemmeno potuto entrare nella zona spogliatoio, invece non solo vi faceva ingresso ma in spregio a qualsivoglia disposizione ex lege chiedeva altresì spiegazioni in merito all'espulsione di un suo giocatore.

A nulla rileva, poi, che l'appellante abbia indicato il sig. Manuel Arena, peraltro non presente all'audizione, come soggetto presente sugli spalti dal quale sarebbero provenute le espressioni gravemente irrispettose, posto che il Gassani fin dall'inizio della gara è stato riconosciuto dal DDG.

Relativamente alla squalifica comminata al Venturini, si ritiene che le frasi pronunciate dal medesimo essendo altamente lesive della dignità morale dell'avversario, giustifichino l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 14, c. 4, lett. d) ancorché non trascinino nell'applicazione di cui all'art. 28 c. 1 CGS. Relativamente all'ammenda di € 250,00 inflitta all'appellante, la stessa non è stata oggetto di impugnazione nel reclamo, di talché non potrà che essere confermata.

* * * * *

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo presentato dalla società A.S.D. FORZA E CORAGGIO, ut supra rappresentata difesa e domiciliata, confermando il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Regionale pubblicato con C.U. n. 33 del 9 novembre 2023 nei confronti dell'allenatore sig. Matteo Gassani di n. 6 (sei) giornate di squalifica effettiva e nei confronti del calciatore Nicola Venturini di n. 6 (sei) giornate di squalifica effettiva, nonché l'ammenda di €. 250,00 nei confronti della società Forza&Coraggio.

Ordina l'incameramento della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Terzo Collegio, composta dai Signori:

Avv. Filippo Chiarla (Presidente)

Avv. Cristina Anelli – (Componente - Relatore)

Avv. Barbara Costantino – (Componente)

all’udienza del 21 novembre 2023, con l’assistenza, al solo fine dell’espletamento della fase istruttoria, dell’ing. Roberto Lazzarino, rappresentante dell’AIA Settore Arbitrale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in merito al reclamo presentato ritualmente dalla società A.S.D. SAN TEODORO KEZMAJA con sede legale in Genova, Via Lugo n. 20, in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore. sig. Alessio Bellinazzi, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessio Centanaro del Foro di Genova, presso il quale ha eletto domicilio, avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale (C.U. n. 21 del 9 novembre 2023 - seconda categoria - San Teodoro Kezmaja - Mura Angeli)

Il G.S. ha comminato la sanzione dell’inibizione sino al 31/03/2024 al dirigente sig. Mauro Fiorelli; n. 4 (quattro) giornate effettive di squalifica all’allenatore, sig. Enrico Ragni; n. 5 (cinque) giornate effettive di squalifica al calciatore sig. Stefano Scotti; oltre all’ammenda di €. 500,00 comminata alla predetta società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per comportamento violento e minaccioso dei propri dirigenti, tesserati e sostenitori.

Avverso tali sanzioni, ha proposto formale reclamo la società A.S.D. SAN TEODORO KEZMAJA per il tramite del proprio difensore Avv. Alessio Centanaro che, in sede di audizione, deducendo sostanzialmente l’eccessività delle sanzioni inflitte, si è integralmente riportato al proprio ricorso, ha prodotto documentazione afferente e nelle conclusioni ha chiesto l’integrale accoglimento delle istanze formulate e, quindi, una riduzione della sanzioni, tutte, inflitte alla società rappresentata.

Il reclamo è fondato e va accolto.

Con riferimento alla condotta posta in essere dal Fiorelli ancorché è d’uopo rilevare come in nessun caso i tesserati possano avere alcun contatto fisico con il DDG e, dunque, essa sia da annoverare tra quelle gravemente irriguardose p. e p. dall’art. 36 CGS, è lo stesso DDG a riferire che il Fiorelli gli “afferrava il braccio senza causargli dolore”, di talché si ritiene di poter applicare l’attenuante di cui all’art. 13, c. 2, ancorché in presenza di un contatto fisico lieve e non meglio precisato.

Relativamente all’allenatore Ragni si rileva come la sua condotta sia riferibile sicuramente ad un atteggiamento contrario a correttezza, tale però da non sfociare nel tipico atteggiamento ingiurioso p. e p. dall’art. 36 CGS, di talché concretandosi in proteste ancorché evidenti, appare plausibile una riduzione della sanzione inflitta.

Per quanto concerne il giocatore Scotti il suo agito va ricondotto ad un grave fallo, durante l’azione di gioco, pertanto l’uso della forza non è stato orientato direttamente verso l’avversario ma nel tentativo di recuperare il pallone, come peraltro riferito dal DDG, che lo ha sanzionato prontamente con l’espulsione dal terreno di gioco. In considerazione di quanto sopra si ritiene di dover applicare correttamente l’art. 38 CGS rideterminando però la squalifica nel minimo editto di n. 3 (tre) giornate.

Infine, per ciò che riguarda l’ammenda comminata all’appellante in considerazione della circostanza che i comportamenti non conformi appaiono essere stati posti in essere da entrambe le società sportive, si ritiene di dover applicare alle medesime lo stesso trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo presentato dalla società A.S.D. SAN TEODORO KEZMAJA, ut supra rappresentata difesa e domiciliata e, in parziale riforma del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Regionale pubblicato con C.U. n. 21 del 9 novembre 2023, riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al sig. Mauro Fiorelli, rideterminandola sino al 09/02/2024; riduce di una giornata la gara di squalifica effettiva inflitta all'allenatore Enrico Ragni, rideterminandola in n. 3 (tre) giornate effettive di squalifica; riduce di due giornate le gare di squalifica effettive inflitte al calciatore Stefano Scotto, rideterminandola complessivamente in n. 3 (tre) gare di squalifica, riduce l'ammenda comminata alla società A.S.D. SAN TEODORO KEZMAJA, rideterminandola complessivamente in €. 250,00 di ammenda.

Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Terzo Collegio, composta dai Signori:

Avv. Filippo Chiarla (Presidente)

Avv. Cristina Anelli – (Componente)

Avv. Barbara Costantino – (Componente - Relatore)

all'udienza del 21 Novembre 2023 con l'assistenza, al solo fine dell'espletamento della fase istruttoria, dell'ing. Roberto Lazzarino, rappresentante dell'AIA Settore Arbitrale, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

in merito al reclamo presentato dalla società Sammargheritese 1903 avverso il provvedimento di squalifica emesso dal GS nella gara del campionato di eccellenza, Sammargheritese 1903-Athletic Club Albaro del 12.11.2023 nei confronti di Bacigalupo Giacomo, tesserato della società Sammargheritese 1903, pubblicato con C.U. n. 36 del 16 novembre 2023.

Il Signor Giacomo Bacigalupo è stato squalificato per tre gare dal Giudice Sportivo per condotta violenta, poiché a gioco in svolgimento colpiva da tergo con un calcio all'altezza del polpaccio un avversario senza arrecare danni allo steso.

La società Sammargheritese 1903 ha proposto tempestivo gravame chiedendo preliminarmente l'annullamento e in subordine, deducendo l'eccessività della sanzione, la riduzione della squalifica comminata al proprio tesserato .

Dall'esame del referto di gara emerge chiaramente che l'azione si sia compiuta a gioco in svolgimento e che non vi siano state conseguenze lesive.

Nessun dubbio, pertanto, può sussistere in merito all'irregolarità della condotta in commento la quale, correttamente, è stata sanzionata dal direttore di gara e dal Giudice Sportivo.

Ciò che Questa Corte non condivide, diversamente, è l'aver inquadrato detta condotta tra quelle sanzionate dall'art. 38 CGS.

In tale ottica, deve essere evidenziato che il gesto in parola è stato compiuto a gioco in svolgimento, in secondo luogo, va sottolineato come il calcio sferrato al calciatore avversario non abbia provocato alcuna conseguenza in capo al medesimo, di talché se ne deve desumere la scarsa efficienza lesiva.

Tali considerazioni sono sufficienti, ad avviso di Questa Corte, per ritenere la fattispecie quale condotta gravemente antisportiva ex art. 39 CGS e dunque ridurre di un gara la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce la squalifica inflitta al Signor Bacigalupo Giacomo a due giornate. Conferma nel resto. Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

PROGRAMMA GARE

SECONDA CATEGORIA SAVONA

GIRONE B - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD	DEGO CALCIO	A	09/12/2023 14:30	0035 FELICE LEVRATTO	SAVONA	VIA BRILLA - LOC.ZINOLA
MALLARE	VELOCE 1910	A	10/12/2023 14:30	0068 ACHILLE AGOSTO	MALLARE	VIA XXV APRILE
NOLESE R.G. 1946 2001	CENGIO	A	10/12/2023 14:30	0029 CARLO MAZZUCCO	NOLI	CONTRADA SACCONI - LOC.VOZE
PALLARE CALCIO	MURIALDO	A	10/12/2023 14:30	0065 DON PAOLO RAVERA	PALLARE	LOCALITA' IMPIANTI SPORTIVI
ROCCHETTESE	SASSELLO	A	10/12/2023 14:30	0063 GIUSEPPE BONIFACINO	CAIRO MONTENOTTE	VIA COLLETTO - ROCCHETTA CAIRO

COPPA DEL PRESIDENTE GIOVANISSIMI UNDER 14 – SAVONA/IMPERIA

GIRONE B - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AREA CALCIO ANDORA	VADO sq.B	R	09/12/2023 16:00	0234 MARCO POLO	ANDORA	VIA MARCO POLO
BORGHETTO 1968	JUNIOR SOCCER	R	09/12/2023 16:00	0030 CARLO OLIVA	BORGHETTO SANTO SPIRITO	VIA PO

ESORDIENTI – 1° ANNO – 2012 – A 9 – AUT. SV

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ALBISSOLE 1909	MILLESIMO CALCIO	R	09/12/2023 14:30	0034 FARAGGIANA	ALBISSOLA MARINA	VIA DELLE INDUSTRIE
SAN FRANCESCO LOANO	VELOCE 1910	R	09/12/2023 17:00	0038 GIORGIO ELLENA "A"	LOANO	VIALE SILVIO AMICO
CAIRESE sq.B	SPERANZA 1912 F.C.	R	10/12/2023 09:30	0071 CESARE BRIN "B" (ERBA ART.)	CAIRO MONTENOTTE	VIA REPUBBLICA - LOC.VESIMA

GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
LEGINO 1910	VADO sq.B	R	09/12/2023 14:30	0056 FIORENZO RUFFINENGO	SAVONA	CORSO SVIZZERA - LOC.LEGINO
S.FILIPPONERIYEP ALBENGA	FINALE	R	09/12/2023 14:30	0198 LUSIGNANO	ALBENGA	REGIONE MOLINO

GIRONE C - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CELLE VARAZZE F.B.C.	ALBISSOLE 1909 sq.B	R	09/12/2023 09:30	0031 G.OLMO-P.FERRO	CELLE LIGURE	VIA NATTA, 2 - LOC. NATTA
VADO	ALBENGA UNIONE SPORTIVA	R	09/12/2023 16:30	0023 ALDO DAGNINO	QUILIANO	VIA SOLCASSO - LOC.VALLEGGIA

ESORDIENTI – 2° ANNO – 2011 – A 9 – AUT. SV

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CELLE VARAZZE F.B.C.	ALBENGA UNIONE SPORTIVA	R	09/12/2023 14:30	0031 G.OLMO-P.FERRO	CELLE LIGURE	VIA NATTA, 2 - LOC. NATTA
MILLESIMO CALCIO	VADO	R	09/12/2023 14:30	0060 COMUNALE	MILLESIMO	VIALE MAMELI
PIETRA LIGURE 1956	CAIRESE	R	09/12/2023 14:30	0205 GIACOMO DE VINCENZI	PIETRA LIGURE	VIA S.STEFANO - LOC.CROCETTA

GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAIA ALASSIO AUXILIUM	LEGINO 1910	R	09/12/2023 16:00	0045 SANDRO FERRANDO	ALASSIO	VIA S. GIOV. BATTISTA 21
CAIRESE sq.B	VILLANOVESE A.S.D.	R	09/12/2023 17:30	0071 CESARE BRIN "B" (ERBA ART.)	CAIRO MONTENOTTE	VIA REPUBBLICA - LOC.VESIMA
CARCARESE	CERIALE PROGETTO CALCIO	R	09/12/2023 16:00	0067 CANDIDO CORRENT	CARCARE	VIA LANTA

ESORDIENTI MISTI – 2011/2012 – A 9 – AUT. SV

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CAIRESE	SPOTORNESE CALCIO	R	09/12/2023 16:00	0071 CESARE BRIN "B" (ERBA ART.)	CAIRO MONTENOTTE	VIA REPUBBLICA - LOC.VESIMA
VELOCE 1910	SAN FRANCESCO LOANO	R	09/12/2023 10:30	0035 FELICE LEVRATTO	SAVONA	VIA BRILLA - LOC.ZINOLA

GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ALBENGA UNIONE SPORTIVA	MILLESIMO CALCIO	R	09/12/2023 16:30	0024 ANNIBALE RIVA	ALBENGA	VIALE OLIMPIA
CALIZZANO 63	CERIALE PROGETTO CALCIO	R	09/12/2023 15:00	0070 GIUSEPPE TABO'	CALIZZANO	PIAZZA SAN ROCCO

GIRONE C - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CERIALE PROGETTO CALCsq.B	BAIA ALASSIO AUXILIUM	R	09/12/2023 17:00	7020 FRANCESCO MERLO "B"	CERIALE	VIA NAVA
LEGINO 1910	CELLE VARAZZE F.B.C.	R	09/12/2023 16:00	0056 FIORENZO RUFFINENGO	SAVONA	CORSO SVIZZERA - LOC.LEGINO

GIRONE D - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BORGIO VEREZZI	CARCARESE	R	09/12/2023 15:00	0028 COMUNALE	BORGIO VEREZZI	VIA VALLE 17
QUILIANO&VALLEGGIA	VILLANOVESE A.S.D.	R	09/12/2023 14:30	0044 ANDREA PICASSO	QUILIANO	VIA ROMA, SNC

PULCINI – 1° ANNO – 2014 - 7v7 – AUT. SV

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAIA ALASSIO AUXILIUM	LEGINO 1910 sq.B	R	09/12/2023 14:30	0045 SANDRO FERRANDO	ALASSIO	VIA S. GIOV. BATTISTA 21
VADO	ALBISSOLE 1909	R	09/12/2023 14:30	7030 NADIA COLANGELO	QUILIANO	VIA SOLCASSO - LOC.VALLEGGIA

GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CAIRESE	PIETRA LIGURE 1956	R	09/12/2023 14:30	0071 CESARE BRIN "B" (ERBA ART.)	CAIRO MONTENOTTE	VIA REPUBBLICA - LOC.VESIMA
SPERANZA 1912 F.C.	VADO sq.C	R	09/12/2023 14:30	7027 RICCARDO SCALETTI	SAVONA	VIA CRISPI - LOC.LAVAGNOLA

GIRONE C - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CERIALE PROGETTO CALCIO	VADO sq.B	R	09/12/2023 15:30	7020 FRANCESCO MERLO "B"	CERIALE	VIA NAVA
SAN FRANCESCO LOANO	MILLESIMO CALCIO	R	09/12/2023 15:30	0038 GIORGIO ELLENNA "A"	LOANO	VIALE SILVIO AMICO

GIRONE D - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
LEGINO 1910	CERIALE PROGETTO CALCsq.B	R	09/12/2023 10:30	0056 FIORENZO RUFFINENGO	SAVONA	CORSO SVIZZERA - LOC.LEGINO
VILLANOVESE A.S.D.	MILLESIMO CALCIO sq.B	R	09/12/2023 16:00	7031 FONDATORI U.S.V. "B"	VILLANOVA D'ALBENGA	VIA MOLINETTO

PULCINI – 2° ANNO – 2013 - 7v7 – AUT. SV**GIRONE A - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ALBISSOLE 1909	SPERANZA 1912 F.C.	R	09/12/2023 14:30	7015 POMINA	ALBISOLA SUPERIORE	VIA SAETTONE - LOC.LUCETO
AREA CALCIO ANDORA	CERIALE PROGETTO CALCIO	R	09/12/2023 14:30	0234 MARCO POLO	ANDORA	VIA MARCO POLO
CARCARESE sq.B	VADO	R	09/12/2023 14:30	0067 CANDIDO CORRENT	CARCARE	VIA LANTA

GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PIETRA LIGURE 1956	VELOCE 1910	R	09/12/2023 15:00	7023 VALMAREMOLA "A"	PIETRA LIGURE	VIA NAZARIO SAURO
S.FILIPPONERIEYPP ALBENGA	BAIA ALASSIO AUXILIUM	R	09/12/2023 16:30	7014 SACRO CUORE	ALBENGA	VIA TRIESTE
VADO sq.B	CAIRESE	R	09/12/2023 16:00	7030 NADIA COLANGELO	QUILIANO	VIA SOLCASSO - LOC.VALLEGGIA

GIRONE C - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CELLE VARAZZE F.B.C.	BORGHETTO 1968	R	09/12/2023 14:30	7070 OLIVO ARENA "A"	VARAZZE	VIA AGAVE-LOC. PIANI D'INVREA
LEGINO 1910 sq.B	CARCARESE	R	09/12/2023 10:30	0056 FIORENZO RUFFINENGO	SAVONA	CORSO SVIZZERA - LOC.LEGINO
VILLANOVESE A.S.D.	SAN FRANCESCO LOANO	R	09/12/2023 14:30	7031 FONDATORI U.S.V. "B"	VILLANOVA D'ALBENGA	VIA MOLINETTO

GIRONE D - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FINALE	ALBENGA UNIONE SPORTIVA	R	09/12/2023 14:30	9031 FELICE BOREL "B"	FINALE LIGURE	VIA BRUNENGHI 122
MILLESIMO CALCIO	ALBISSOLE 1909 sq.B	R	09/12/2023 14:30	7022 GIUSEPPE GARELLO	MILLESIMO	VIALE MAMELI

PULCINI MISTI – 2013/2014 – 7v7 – AUT. SV

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY CISANO 1985	QUILIANO&VALLEGGIA	R	09/12/2023 15:00	0052 GIOVANNI RAIMONDO	CISANO SUL NEVA	VIA CROCERE 15 - FRAZ.CONSCENTE
CERIALE PROGETTO CALCIO	VILLANOVESE A.S.D.	R	09/12/2023 14:00	7020 FRANCESCO MERLO "B"	CERIALE	VIA NAVA
S.FILIPPONERIYEP ALBENGA	VADESE CALCIO 2018 .B	R	09/12/2023 15:00	7014 SACRO CUORE	ALBENGA	VIA TRIESTE

GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BORGHETTO 1968	CARCARESE	R	09/12/2023 15:00	9055 ROSARIO GRECO	TOIRANO	VIA PROVINCIALE
SPOTORNESE CALCIO	ALBENGA UNIONE SPORTIVA	R	09/12/2023 10:30	9179 PARCO MONTICELLO	SPOTORNO	VIA G.VERDI, SNC
VADESE CALCIO 2018	SAN FRANCESCO LOANO	R	09/12/2023 15:00	7071 FABIO CAFFERINI	VADO LIGURE	VIA AURELIA 91 -LOC.PORTO VADO

PRIMI CALCI – 2015/2016 – 5v5 - AUT. SV

GIRONE A - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
VADO sq.D	LEGINO 1910	A	09/12/2023 09:30	7011 ALDO DAGNINO "B"	QUILIANO	VIA SOLCASSO - LOC.VALLEGGIA
CARCARESE sq.B	ALBISSOLE 1909	A	10/12/2023 10:00	0067 CANDIDO CORRENT	CARCARE	VIA LANTA
VELOCE 1910 sq.C	CAIRESE	A	10/12/2023 10:00	7026 GIUAN NASI	SAVONA	VIA TISSONI

GIRONE B - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DEGO CALCIO sq.B	CELLE VARAZZE F.B.C.	A	09/12/2023 14:30	0064 RINALDO PEROTTI	DEGO	VIA SAVONA
ALBISSOLE 1909 sq.C	MILLESIMO CALCIO	A	10/12/2023 10:00	7015 POMINA	ALBISOLA SUPERIORE	VIA SAETTONE - LOC.LUCETO
QUILIANO&VALLEGGIA sq.B	CITTA DI SAVONA	A	10/12/2023 10:00	0044 ANDREA PICASSO	QUILIANO	VIA ROMA, SNC

GIRONE C - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CAIRESE sq.B	VELOCE 1910	A	09/12/2023 14:30	0071 CESARE BRIN "B" (ERBA ART.)	CAIRO MONTENOTTE	VIA REPUBBLICA - LOC.VESIMA
CELLE VARAZZE F.B.C. sq.B	DEGO CALCIO	A	09/12/2023 14:30	9044 OLIVO ARENA "B"	VARAZZE	VIA AGAVE - LOC.PIANI D'INVREA
VADESE CALCIO 2018	VADO sq.B	A	10/12/2023 10:00	7071 FABIO CAFFERINI	VADO LIGURE	VIA AURELIA 91 -LOC.PORTO VADO

GIRONE D - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
VADO sq.C	CARCARESE	A	09/12/2023 10:30	7011 ALDO DAGNINO "B"	QUILIANO	VIA SOLCASSO - LOC.VALLEGGIA
VIRTUS DON BOSCO	ALBISSOLE 1909 sq.B	A	09/12/2023 15:00	9065 ORATORIO DON BOSCO	VARAZZE	VIA SAN GIOVANNI BOSCO
MILLESIMO CALCIO sq.B	SPERANZA 1912 F.C.	A	10/12/2023 10:00	7022 GIUSEPPE GARELLO	MILLESIMO	VIALE MAMELI

GIRONE E - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AREA CALCIO ANDORA sq.B	ACADEMY CISANO 1985	A	10/12/2023 10:00	9035 MARCO POLO "B"	ANDORA	VIA MARCO POLO
CERIALE PROGETTO CALCIO	S.FILIPPONERIYEP ALBsq.D	A	10/12/2023 09:00	7020 FRANCESCO MERLO "B"	CERIALE	VIA NAVA

GIRONE F - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ALBENGA UNIONE SPORTISq.B	BAIA ALASSIO AUXILIUM	A	10/12/2023 10:00	9177 ANNIBALE RIVA "B"	ALBENGA	VIALE OLIMPIA
S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA	FINALE sq.B	A	10/12/2023 10:00	7014 SACRO CUORE	ALBENGA	VIA TRIESTE

GIRONE G - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CERIALE PROGETTO CALCsq.C	S.FILIPPONERIYEPP ALBsq.B	A	10/12/2023 10:00	7020 FRANCESCO MERLO "B"	CERIALE	VIA NAVA
VILLANOVESE A.S.D.	BORGIO VEREZZI	A	10/12/2023 10:00	9067 FONDATORI U.S.V. "C"	VILLANOVA D'ALBENGA	VIA MOLINETTO

GIRONE H - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BORGHETTO 1968 sq.B	PIETRA LIGURE 1956	A	10/12/2023 10:00	9055 ROSARIO GRECO	TOIRANO	VIA PROVINCIALE
FINALE	CERIALE PROGETTO CALCsq.D	A	10/12/2023 10:00	9031 FELICE BOREL "B"	FINALE LIGURE	VIA BRUNENGI 122

GIRONE I - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
S.FILIPPONERIYEPP ALBsq.C	CERIALE PROGETTO CALCsq.B	A	09/12/2023 14:00	7014 SACRO CUORE	ALBENGA	VIA TRIESTE
SAN FRANCESCO LOANO	PIETRA LIGURE 1956 sq.B	A	09/12/2023 14:30	0038 GIORGIO ELLENA "A"	LOANO	VIALE SILVIO AMICO

GIRONE L - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SPOTORNESE CALCIO	VADO	A	09/12/2023 10:30	9179 PARCO MONTICELLO	SPOTORNO	VIA G.VERDI, SNC
CITTA DI SAVONA sq.B	QUILIANO&VALLEGGIA	A	10/12/2023 10:00	7033 CARLO RONDONI	SAVONA	VIA TRINCEE

ALLEGATI

In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette:

- [Comunicato Ufficiale n. 206 L.N.D. – Commissione Accordi Economici presso la LND;](#)
- [Comunicato Ufficiale n. 207 L.N.D. – CU n. 127/A FIGC – Modifica art. 102 NOIF;](#)
- [Comunicato Ufficiale n. 208 L.N.D. – CU n. 228/AA e n. 229/AA FIGC – Provvedimenti della Procura Federale;](#)
- [Comunicato Ufficiale n. 209 L.N.D. – CU n. 128/A FIGC – Modifica artt. 95, 109 e 117bis delle NOIF;](#)
- [Comunicato Ufficiale n. 210 L.N.D. – Benemerienze 2023;](#)
- [Comunicato Ufficiale n. 211 L.N.D. – CU n. 230/AA FIGC – Provvedimenti della Procura Federale;](#)
- [Comunicato Ufficiale n. 212 L.N.D. – CU dal n. 231/AA al n. 241/AA FIGC – Provvedimenti della Procura Federale;](#)
- [Comunicato Ufficiale n. 213 L.N.D. – CU n. 129/A FIGC – Nomina Coordinatore Federale per l'Attività Giovanile e Scolastica regione Basilicata;](#)
- [Comunicato Ufficiale n. 214 L.N.D. – CU dal n. 242/AA al n. 249/AA FIGC – Provvedimenti della Procura Federale;](#)
- [Comunicato Ufficiale n. 215 L.N.D. – Provvedimenti della Procura Federale;](#)

- **Calendario Campionato Regionale Under 15 Calcio a Cinque maschile;**
- **Convocazione Rappresentativa Under 19 del 06.12.2023;**
- **Convocazione Rappresentativa Femminile del 06.12.2023;**
- **Convocazione Rappresentativa Under 17 del 05.12.2023;**
- **Convocazione Rappresentativa Under 15 del 07.12.2023;**
- **Convocazione raduno U15 Femminile selezione Ligurnova 5 dicembre 2023;**
- **Convocazione n.07 CFT Alassio (SV) del 04.12.2023.**

Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale in Savona il 30/11/2023.

IL SEGRETARIO
Giovanni Fantino

IL DELEGATO
Prof. Carmine Iannece